

## **S T A T U T O**

### **Art. 1 – DENOMINAZIONE**

**E' costituita, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del C.C., un'Associazione non avente finalità di lucro denominata**

### **ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DELL'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI**

### **Art. 2 – SEDE**

**La sede dell'Associazione è istituita in Napoli alla via Benedetto Croce 12, nel palazzo Filomarino, presso la sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici.**

### **Art. 3 – SCOPI**

**L'Associazione si propone di mantenere vivi il legame e il senso di appartenenza a una tradizione condivisa, fra gli ex-allievi che sono parte della storia e del presente dell'Istituto italiano per gli studi storici, contribuendo alla rilevante funzione che esso svolge nella città di Napoli e nel contesto nazionale, Europeo e internazionale.**

**Con la sua attività l'Associazione si prefigge lo scopo di non disperdere e di valorizzare il patrimonio umano che l'Istituto ha formato: contribuendo a mettere in relazione generazioni e percorsi di diversa provenienza anagrafica, geografica, intellettuale e professionale, e a creare - anche attraverso gli strumenti informatici - una rete di risorse che, intorno all'Istituto italiano per gli studi storici, possa consolidarsi e rinnovarsi.**

**A tal fine e in accordo con i competenti organi dell'Istituto, l'Associazione può:**

- a) diffondere e far condividere le attività scientifiche e didattiche, il patrimonio bibliografico e archivistico dell'Istituto;**
- b) reperire risorse finanziarie al fine di contribuire al sostegno ed alla promozione dei programmi scientifici e culturali dell'Istituto;**
- c) contribuire all'aggiornamento dei dati e profili dei borsisti, nel dossier consultabile sul sito web dell'Istituto, secondo le norme di tutela della privacy;**
- d) promuovere forme di collaborazione fra ex allievi che condividono interessi culturali, professionali o per prossimità geografica;**
- e) organizzare un incontro annuale degli associati nella sede dell'Istituto, possibilmente in concomitanza con l'anniversario della sua fondazione;**
- f) offrire un servizio di informazione ai borsisti e ex borsisti negli ambiti scientifici e professionali di loro interesse, e su problematiche attinenti la formazione, in particolare la formazione di eccellenza;**
- g) promuovere collaborazioni con istituzioni analoghe all'Istituto italiano per gli studi storici in Italia e all'estero.**

### **Art. 4 – ADESIONI ALL'ASSOCIAZIONE**

**L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati.**

**Possono essere associati tutti coloro che siano stati assegnatari di una borsa di studio ed abbiano frequentato, con profitto, i corsi dell'Istituto.**

### **Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

**La qualità di associato dà diritto a:**

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed usufruire dei suoi servizi;

- partecipare alla vita associativa ed alle elezioni degli organi collegiali.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi dell'associazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Non è consentita l'attribuzione, a nessun titolo, agli associati di avanzzi di gestione o attività del patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 6 – ORGANI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Segretario;

- il Collegio dei Revisori;

- il Collegio dei Probiviri.

La durata di tutte le cariche è triennale.

#### **Art. 7 – ASSEMBLEA**

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 giugno.

La convocazione viene effettuata dal Presidente, mediante avviso da inviarsi, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, tramite posta ordinaria o elettronica, o mediante la forma ritenuta più appropriata all'indirizzo comunicato dall'associato all'atto della sua adesione o successivamente.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno in discussione, il luogo e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

**E' ammessa la partecipazione in assemblea a mezzo delega scritta.**

**L'Assemblea è convocata in via straordinaria qualora ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati.**

**L'Assemblea provvede:**

- a) all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;**
- b) alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del suo Presidente e del Collegio dei Probiviri;**
- c) a deliberare le modifiche del presente statuto;**
- d) a deliberare sugli argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo;**

#### **Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a cinque associati scelti dall'Assemblea.**

**Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera contenente l'Ordine del Giorno e spedita via fax, posta elettronica o ordinaria almeno otto (8) giorni prima della data della riunione.**

**In caso di impedimento del Presidente il Consiglio viene convocato dal consigliere più anziano di età.**

**Il consiglio è validamente costituito con la partecipazione di almeno metà più uno dei suoi componenti.**

**Le riunioni del Consiglio di Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.**

**Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.**

**Spetta al Consiglio Direttivo:**

- a) eleggere tra i propri componenti il Presidente;**
- b) curare l'effettivo svolgimento degli scopi indicati all'art. 3;**
- c) curare, i rapporti con l'Istituto Italiano per gli Studi Storici ed i suoi organi;**
- d) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;**
- e) deliberare in merito all'ammissione degli associati;**
- f) deliberare su tutte le questioni poste dai Consiglieri o dagli organi dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici.**

#### **Art. 9 – IL PRESIDENTE**

**Il Presidente è un membro del Consiglio Direttivo eletto a maggioranza dallo stesso in materia, ed è rieleggibile.**

**Il Presidente:**

- è il legale rappresentante dell'Associazione;**
- presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;**
- convoca l'Assemblea almeno una volta l'anno ed ogni volta che ne facciano richiesta almeno due consiglieri.**

#### **Art. 10 - SEGRETARIO**

**Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario scelto tra gli associati ad eccezione del primo che viene designato nell'atto costitutivo.**

**Il Segretario assiste il Presidente nelle sue funzioni; redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e li sottoscrive con il Presidente; ha compiti amministrativi e di contabilità.**

**Il Segretario è il tesoriere dell'Associazione.**

#### **Art. 11 - Collegio dei Revisori**

**Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea e scelti all'interno o fuori dell'Associazione.**

**Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.**

**Esso esercita il controllo contabile ed i compiti che l'articolo 2403 c.c. attribuisce al Collegio Sindacale.**

#### **Art. 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Il Collegio del Probiviri è composto dal presidente e da due ulteriori componenti eletti dall'Assemblea.**

**Esso ha funzione in materia disciplinare ed associativa e vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto e di regolamento, da parte degli organi dell'Associazione e dei singoli associati.**

**Al Presidente compete convocare e presiedere le riunioni del Collegio, i cui verbali vengono redatti da uno dei suoi componenti.**

#### **Art. 13 - GRATUITA' DELLE CARICHE**

**Tutte le cariche sono gratuite.**

#### **Art. 14 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

**La perdita della qualità di associato consegue a:**

- a) recesso;**
- b) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;**
- c) violazione degli obblighi statutari;**
- d) decesso della persona fisica.**

**L'esclusione dei soci, nei casi di cui alle lettere b) e c), è deliberata dal Consiglio Direttivo su parere del Collegio dei Probiviri**

**Nei casi di cui alle lettere a) e d), il Consiglio Direttivo prende atto della perdita della qualità di associato.**

**A seguito della cessazione del rapporto all'associato non è dovuta alcuna liquidazione e nessun diritto spetta a lui sul patrimonio dell'associazione.**

#### **Art. 15 – PATRIMONIO ED ENTRATE**

**Il patrimonio dell'Associazione è costituito:**

- a) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;**
- b) dalle quote associative annuali;**
- c) da proventi ed altre attività;**
- d) dall'eventuale avanzo di gestione.**

#### **Art. 16 – BILANCIO**

**Il Bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere redatto, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.**

**Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 giugno dell'anno successivo.**

#### **Art. 17 – LIBRI SOCIALI**

**L'Associazione deve tenere i seguenti libri: Libro Soci; Libro dei Verbali delle Assemblee; Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo; Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori; Libro dei Verbali del Collegio dei Proviviri.**

**I libri dell'associazione, prima di essere posti in uso, devono essere vidimati da notaio.**

**L'Associazione deve inoltre tenere le scritture contabili previste dalla legge in relazione all'attività esercitata.**

#### **Art. 18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**In caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione, la liquidazione verrà affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominati dall'Assemblea degli Associati.**

**L'eventuale avanzo attivo verrà devoluto all'Istituto Italiano per gli Studi Storici.**

#### **Art. 19 - MODIFICA DELLO STATUTO**

**La modifica dello statuto è deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo con le maggioranze dettate per l'assemblea riunita in prima convocazione.**

#### **Art. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

**Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.**

**F.TI:**